



N. 63 - ottobre 2024

A.S. n. 1239 – Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge, approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, istituisce la **Giornata in memoria degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale**.

L'obiettivo – affermato all'articolo 1 – è quello di “**conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento**, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943”. La Giornata – inoltre – “ha anche lo scopo di **onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana**, dopo l'armistizio”.

La data prescelta è quella del **20 settembre**, giorno in cui – come ricorda ancora l'articolo 1 del provvedimento – nel 1943, **Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani** catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre, in quella di “internati militari”.

Gli IMI - Internati Militari Italiani

Nel periodo che va dalla crisi dell'estate 1943 alla cessazione della guerra, circa 800 mila italiani, militari e civili, vennero trasferiti coattivamente nel territorio del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca.

Il gruppo più numeroso, oltre **650 mila**, è quello degli **IMI Internati Militari Italiani**, la cui storia ha inizio l'8 settembre 1943, il giorno dell'armistizio con le forze alleate, annunciato dal generale Pietro Badoglio, capo del Governo pro tempore. Costretti a consegnare le armi, migliaia di soldati **sono posti di fronte alla richiesta di continuare a collaborare con le truppe tedesche e con la Repubblica di Salò**, costituitasi il 23 settembre dopo la liberazione di Mussolini da parte dei tedeschi. Una limitata parte di soldati accetta; alcuni riescono a

fuggire; altri vengono uccisi durante una serie di combattimenti. **Circa 50mila soldati**, tra coloro che non accettano la collaborazione, **perdono la vita nel corso della prigionia** per malattie, denutrizione, esecuzioni e bombardamenti.

Per quanto riguarda le iniziative celebrative connesse alla Giornata in esame, il disegno di legge prevede (**articolo 1, comma 2**) che gli organi competenti in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, possano promuovere e organizzare **iniziative, manifestazioni pubbliche**, cerimonie per il conferimento della **medaglia d'onore** (*su cui infra, al co. 4*), **incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni**. Ciò al fine di **diffondere la conoscenza del valore storico, militare e morale della vicenda** degli internati italiani nonché il ricordo delle **sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra**, dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione, affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Tra le iniziative è prevista anche la deposizione di una **corona commemorativa presso l'Altare della Patria**, con la finalità di preservare il ricordo e la riflessione delle sofferenze subite dai cittadini italiani, militari e civili.

Lo stesso **articolo 1 (al comma 3)** specifica che le iniziative legate alla Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale sono **complementari a quelle previste per il 27 gennaio**, Giorno della Memoria e per la festività **del 25 aprile**, Anniversario della Liberazione.

Viene inoltre previsto (**articolo 1, comma 4**) che, in occasione della celebrazione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi **venga conferita la medaglia d'onore** disciplinata dall'articolo 1, comma 1272 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'**articolo 2** disciplina, al comma 1, le forme dell'**eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università** nelle attività di promozione delle iniziative per celebrare la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi.

A tali attività, sulla base di un protocollo d'intesa con i ministeri interessati, partecipano l'**Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti** ([ANED](#)), l'**Associazione nazionale ex internati** ([ANEI](#)) e dell'**Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione** ([ANRP](#)), quest'ultima con funzioni di coordinamento.

L'**articolo 3** dispone che la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi **non è considerata solennità civile** ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'**articolo 4** introduce la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.